Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 13 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(913)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del capitano di corvetta *Cavriani Alessandro* di Massimiliano e di Arricone Ippolita, nato a Mantova il 21 giugno 1911.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 110.

(1865)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 697.

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni famigliari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei comma precedenti.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato e, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 698.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate pei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, ovvero abbiano dato prova di faziosità fascista o si siano iscritti al partito fascista repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

Art. 2.

Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946.

Art. 3.

La revoca è disposta con decreto del Ministro che ha accordato la concessione o dal quale dipende l'ufficio concedente, d'intesa con gli altri Ministri interessati e su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 4.

La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili la cui proprietà al termine della concessione passa all'Amministrazione, questa, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissata. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Art. 4.

La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un rappresentante designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo scelto tra cittadini di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle finanze e dei rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — ROMITA — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;
Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di aggiunta di famiglia è raddoppiata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, al l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle funzioni o che trovansi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 5.

Per la durata dell'attuale stato di guerra le percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni sono aumentate del 75 %.

La tassa del 10 % dovuta all'Erario sulle percentuali medesime è soppressa.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, l'aumento del 50 % della retribuzione mensile dovuta ai commessi medesimi alla data del 31 gennaio 1945.

Detta nuova misura è utile ai fini della determinazione dell'importo della integrazione temporanea di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione la quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sono soppresse.

Art. 12.

Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto ha effetto dal 16 feb-

braio 1945, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Per gli ufficiali giudiziari e i commessi con sede normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.

Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:

« L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.

Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e seu tita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti del Ministero dell'assistenza post-bellica, istituito con decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, e degli uffici dipendenti, è istituita presso il Ministero stesso una delegazione della Corte dei conti.

La delegazione è costituita dal consigliere delegato per il controllo e da un primo referendario o referendario preposto all'apposito ufficio di riscontro oltre ad un congruo numero di funzionari e di impiegati che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Art. 2.

Ai servizi della delegazione può essere adibito, nella posizione di comando, anche personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il presidente di Sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tener fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, se del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì . novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 702.

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perchè nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;

b) aderito al partito repubblicano fascista;

c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;

d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi;

e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo;

f) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista;

g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.

Art. 3.

Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:

a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso al trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi di particolare gravità la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato dispensato la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati al fondo di previdenza.

Art. 7.

I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio, in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ricorrere, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da cui dipende o alla cui vigilanza è sottoposta l'Amministrazione alla quale appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali il dipendente dispensato può ricorrere ad una commissione istituita presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore al quinto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle Commissioni di revisione degli albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.

La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli albi, istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionale, ispettore del partito, segretario federale, deputato fascista, consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.

Art. 17.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione prevista dallo stesso articolo quando posseggano

una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e ricorra per essi una delle circostanze seguenti: si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito coll'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Nel caso di rapporto a tempo determinato è dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 30 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 6 dicembre 1928, n. 2744, modificata con le successive leggi 24 marzo 1932, n. 273, e 29 giugno 1940, n. 802, sono apportate le seguenti altre modifiche:

1) Il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma, è assoggettato al pagamento delle imposte e delle tasse ed è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) per lo svolgimento della sua attività e per la produzione dei lavori ».

2) L'art. 6, modificato con la legge 24 marzo 1932, n. 273, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di undici membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e possono essere impiegati dello Stato purchè di grado non inferiore al 6°.

« Il Consiglio anzidetto è costituito: da un Presidente, da un membro del Consiglio di Stato designato dal Presidente dello stesso, dal Provveditore generale dello Stato, dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, da quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè da due altri Consiglieri in rappresentanza del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

« Il Provveditore generale dello Stato non può essere nè presidente del Consiglio di amministrazione, nè consigliere delegato o amministratore delegato.

« Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri ».

3) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

4) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditorato generale dello Stato eserciterà, a propria cura e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo.

« Tale disposizione lascia impregiudicato quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e di Stato ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive disposizioni ».

Art. 2.

Le denominazioni: Ministero delle finanze e Ministro per le finanze in quegli articoli della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni che riguardano norme tuttora applicabili, sono sostituite dalle seguenti: Ministero del tesoro e Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 29 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **704.**

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.);

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto della Fondazione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 10 (comma 1°) dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero approvato con R. decreto 7 maggio 1942, n. 743, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — E' istituita una Fondazione denominata « Fondazione Figli degli Italiani all'Estero » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale dei figli degli italiani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 4. — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione assistito da due revisori di conti nominati uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per il tesoro.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il direttore generale degli Italiani all'estero, presidente;

b) un delegato del Ministero dell'interno, membro;

c) un delegato del Ministero della pubblica istruzione, membro;

d) due delegati del Ministero degli affari esteri, membri, uno dei quali dovrà essere il funzionario preposto all'Ufficio scuole Direzione generale degli Italiani all'estero.

I revisori esercitano la loro funzione secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, in quanto applicabili; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10. — E' istituito altresì un Comitato permanente di amministrazione composto dal presidente, da uno dei due delegati del Ministero degli affari esteri e dal delegato del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma, esercita un'attività d'interesse generale essendo concessionaria di servizi marittimi pubblici di trasporto;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di funzionare per l'assenza e per la dispersione dei suoi amministratori tanto che le riunioni del Consiglio sono andate deserte;

Considerato che per cause interdipendenti anche le riunioni della assemblea degli azionisti sono andate deserte tanto in prima che in seconda convocazione;

Visti gli articoli 1, n. 1, 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società « Fiumana » di navigazione, con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è nominato commissario governativo per la gestione della suddetta Società per la durata di mesi sei.

Art. 3.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Art. 4.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2336 e seguenti del Codice civile.

Art. 5.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le proprie funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per la marina di provvedere in tutto o in parte alla sua sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 3 novembre 1945

PARRI

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera dell'8 ottobre 1945, della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di 10 impiegati disposti dalla Cassa stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi di carattere politico, ma dalla necessità di ridurre il personale in relazione alla diminuita attività dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento dei sottoindicati impiegati della « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie » di Genova, disposti da detta Cassa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

Con decorrenza dal 31 marzo 1944:

Cesaratto Narcisa - Stefanini Rina - Sebartoli Vittoria - Natale Salvatore - Camerini Riccardo.

Con decorrenza dal 31 agosto 1944:

Borghesi Ignazio - Bricito Angelo - Olivieri Ernesto - Liguori Nicola - Talamanca Salvatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera 1° ottobre 1945, n. 34578, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale viene proposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati disposti dall'Istituto stesso sotto

l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, ai quali è stata data effettiva esecuzione;

Considerato che tali licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi, restando quindi escluso qualsiasi motivo di carattere politico;

Tenuto presente che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di licenziamento sono tuttora sussistenti e che, inoltre, l'Istituto non ha attualmente la possibilità di riassumere il personale in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente eseguiti, i provvedimenti di licenziamento adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 5 febbraio detto anno, n. 29, con il quale la Società Americana President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 25 novembre stesso anno, n. 279, con cui la società anzidetta è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che per disposizione del Comando Militare Alleato l'azienda è già stata dal sequestratario-liquidatore in carica consegnata al rappresentante legale dell'American President Lines, come risulta dal verbale 8 giugno 1945;

Ritenuta la opportunità di convalidare il dissequestro già disposto, affinchè la posizione giuridica della predetta azienda venga regolarizzata anche nei confronti dei terzi;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1942, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro e quindi messa in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », ad elevare il capitale massimo assicurabile in forma popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Il Mondo », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile in forma popolare senza visita medica.

Roma, addì 25 ottobre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 969, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati nominati commissari liquidatori anche di un gruppo di Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione predetta;

Considerata l'opportunità di affidare la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto ad un apposito commissario liquidatore;

Decreta:

L'ing. Poinelli Mario è nominato commissario liquidatore delle disciolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto, già aderenti alla soppressa Confederazione degli industriali.

Roma, addì 29 ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1937)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941 e 24 agosto 1942;

Vedute le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del predetto Istituto di credito, tenuta in Milano il 6 ottobre 1945, come risulta da copia autentica del verbale relativo all'assemblea medesima;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'art. 16 è sostituito del seguente:

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente, assistito da un segretario designato dagli intervenuti. »;

2) il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti presiede l'amministratore più anziano di età. »;

3) il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. »;

4) il secondo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Nel numero dei componenti il comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli aministratori delegati. »;

5) la lettera *a*) dell'art. 39 è sostituita come segue:

« per la direzione centrale e per tutte le sedi, succursali e agenzie, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, nonchè i direttori centrali e quegli altri funzionari a cui sia stata delegata tale facoltà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, relativo alle norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1945, n. 123) aggiungere « e del patrimonio dei dipendenti consorzi ».

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1944 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Cartelle 1ª emissione - 7ª estrazione

Unitarie: 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 936 - 937 938 1191 1192 - 1193 - 1194 - 1195.

Quintuple: 756 - 757 - 758 759 - 760 - [illegible]36 - 897 - 1566 1567 1568 - 1569 - 1570.

Decuple: 310 - 311 - 312 - 349 - 350 - 351 - 1408 - 1409 1410 1486 - 1487 - 1488.

Ventuple: 353 - 354 - 421 - 422 - 941 - 997 - 998 - 1079 1080 1293 - 1294 - 1323 - 1324.

Cinquantuple: 168 - 218 - 667 - 684 - 791 - 839 - 935 960 1050 - 1453 - 1511 - 1617.

Cartelle 2ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835.

Quintuple: 2146 - 2147 - 2148 - 2149.

Decuple: 2196 - 2197 - 2198.

Ventuple: 1817 - 1818 - 2171 - 2172.

Cinquantuple: 1848 - 1868 - 1901 2008.

Cartelle 3ª emissione - 4ª estrazione

Unitarie: 2336 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535.

Quintuple: 3037 - 3038 - 3039 - 3040.

Decuple: 2841 - 2842 - 2843.

Ventuple: 2341 - 2869 - 2870 - 2967 - 2968.

Cinquantuple: 2333 - 2368 - 2679.

Cartelle 4ª emissione - 3ª estrazione.

Unitarie: 3221 - 3222 - 3223.

Quintuple: 3337 3338.

Decuple: 3285 - 3286.

Ventuple: 3065 - 3073 - 3074.

Cinquantuple: 2939 - 3046 - 3062 - 3118.

Il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale in via Goito, n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo delle Intendenze di finanza (Uffici provinciali del Tesoro) se risiedono nelle altre provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Roma, addì 5 novembre 1945

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5 %	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20 —
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75 —
Rend. 5 %	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400 —
Id.	163526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10880 —
Id.	183969	Come sopra	20 —
Prest. Red. 5 %	4184	Come sopra	200 —
Rend. 5 %	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Pisani Etmanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500 —
Id.	521947	Come sopra	1750 —
Id.	520219	Come sopra	1750 —
Id.	706679 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Ciminneci Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182 —
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763 —
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154 —
Id.	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata	500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata	35 —
Id.	115351	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno)	250 —
Id.	21083	Come sopra	94,50
Id.	80941	Come sopra	350 —
Id.	39671	Come sopra	2500 —
Id.	39672	Come sopra	2500 —
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785 —
Cons. 3,50 % (1902)	35332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	340153	Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
Id.	822637	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Muccioli Antonio, dom. a Potenza, vincolata	105 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	520218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
Id.	521948 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523677 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523676	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra . .	1750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 26 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara), l'ing. Augusto Nini è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752 e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1945 - N. 234

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	91,85
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . .	98,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . .	98,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1945 - N. 235

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,275
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	87 —
Id. 5 % 1935	98,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,65
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . .	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . . .	98,925

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale in data 18 settembre u. s. è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrarre, per il pareggio del bilancio 1944, un mutuo di L. 14.000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

(1949)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Firenze è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che con ordinanza in data 27 settembre 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, numero 193, decorressero dalla data stabilita nel decreto stesso;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dal 1° maggio 1945.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1972)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei sottoindicati decreti nn. 626, 625 e 623, già resi integralmente o parzialmente esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 123, 126, 132 della *Gazzetta Ufficiale*, anno 1945.

Tuttavia il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621, è escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato.

In data 5 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 626.
Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 438, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 625.
Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 SETTEMBRE 1945, N. 623.
Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

(1973)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Luogotenenziale n. 680 del 14 settembre 1945 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 novembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1974)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.